Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti.’

1. L'articolo 41-quinquies, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze o volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-quinquies, sesto comma, della Iegge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni. L'articolo 8, punto 2) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
2. Gli interessati hanno la facoltà di chiedere ai comuni di esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. I comuni si esprimono entro i successivi trenta giorni decorsi, i quali sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso. La sussistenza di un ambito edificato e urbanizzato si presume qualora l’intervento ricada in una zona corrispondente, ascrivibile o assimilabile alla zona omogenea A) o alla zona omogenea B) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Nei casi di cui al comma 1, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo quanto previsto dall'articolo 3, *comma* 1, lettera d), sesto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'articolo 3, comma 1, Iettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative previste dalla normativa applicabile e il vincolo volumetrico ratione temporis eventualmente previsto dalla normativa applicabile.
5. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni

territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

1. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di demolizione o riduzione in pristino non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’articolo 2 bis, comma 1 e comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 si interpreta nel senso e chiarisce che, in virtù del riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di prevedere, dovendo in ogni caso al contempo garantire un unitario e ordinato assetto del territorio, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero disposizioni che permettano agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare o di non applicare, in relazione ad interventi edilizi diretti, anche relativi a singoli edifici, o a interventi subordinati a previa pianificazione attuativa comunque denominata, una o più delle norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che tali disposizioni non incidano sulla competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni derogatorie o volte alla disapplicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in conformità all’interpretazione autentica di cui al precedente periodo.

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente.’* Disposizioni di interpretazione autentica in materia di

urbanistica ed edilizia.